

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSORZIO ECOLIGHT

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto del Consorzio Ecolight (di seguito, "Consorzio"), il funzionamento interno del Consorzio.

Articolo 2

Ammissione al Consorzio

Per poter aderire al Consorzio, l'impresa interessata deve inviare apposita richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consorzio, redatta in conformità ai modelli di volta in volta predisposti .

La richiesta di adesione deve essere sottoscritta, con firma autografa o digitale, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

Il Consiglio di Amministrazione, avendo verificato l'esistenza dei requisiti d'ammissione, procede ad inviare alla impresa richiedente una comunicazione scritta contenente l'indicazione degli importi che dovranno essere versati dall'impresa richiedente quale quota associativa annuale, nonché quali eventuali ulteriori contributi.

Sulla richiesta di adesione il Consiglio di Amministrazione delibera con le maggioranze previste dallo Statuto.

Contro l'eventuale decisione sfavorevole del Consiglio di Amministrazione non può essere proposto ricorso.

Articolo 3

Consoziati

Le imprese Consoziate sono suddivise in base al settore merceologico di attività e (se opportuno) in tre fasce, secondo la quota del rispettivo fatturato annuo rilevante ai fini del Consorzio.

Le rispettive quote associative sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

Determinazione ed aggiornamenti delle quote di smaltimento

Le quote di smaltimento che ciascun Consorziato dovrà corrispondere trimestralmente al Consorzio per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 dello Statuto, sono determinate sulla base dei metodi di calcolo approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, può verificare la corretta applicazione da parte dei Consorziati dei principi espressi dallo Statuto e dal presente Regolamento, nonché il corretto pagamento delle somme dovute al Consorzio, attivando ove necessario, tutti gli organismi preposti al controllo ai sensi di legge

Articolo 5

Quote di adesione annuale, quote associative annuali e ulteriori contributi

Ciascun Consorziato deve contribuire alle spese relative al Consorzio, oltre che con il pagamento delle quote di smaltimento, anche con il versamento di una quota di adesione, una quota associativa annuale e degli eventuali ulteriori contributi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote di smaltimento sono determinate in conformità a quanto stabilito all'art. 4.

La quota di adesione, la quota associativa annuale, nonché gli altri eventuali contributi, sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione può richiedere a ciascun Consorziato chiarimenti ed informazioni al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi consortili e dei pagamenti.

Tutte le informazioni qui menzionate vengono gestite dal Consorzio in maniera tale da garantire la loro assoluta riservatezza e confidenzialità.

Articolo 6

Elezione del Consiglio di Amministrazione

- 6.1 Ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione, i Consorziati sono suddivisi in due categorie:
- a) coloro i quali fabbricano e vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o pile o accumulatori recanti il loro marchio (nel seguito, per brevità, "Fabbricanti"); e
 - b) coloro i quali rivendono con il proprio marchio apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o pile o accumulatori di altri fornitori, oppure importano o immettono per primi, nel territorio nazionale, AEE e/o pile o accumulatori nell'ambito di un'attività professionale e ne operano la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza (nel seguito, per brevità, "Rivenditori").

La qualità di Fabbricante o Rivenditore di ciascun singolo Consorziato è accertata dal Consorzio mediante autocertificazione raccolta a cura del Direttore.

- 6.2 Salvo quanto disposto in questo paragrafo 6.2, il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 (undici) membri, dei quali 7 (sette) eletti dai Fabbricanti e 4 (quattro) dai Rivenditori.
- 6.3 All'interno della categoria dei Fabbricanti, al fine dell'elezione del Consiglio di Amministrazione, i Consorziati sono divisi in sottocategorie corrispondenti alla fascia di fatturato di appartenenza, ed a ciascuna categoria o sottocategoria è attribuito il potere di eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione secondo lo schema seguente:

Fascia 0	Fabbricanti	1 membro
Fascia A	Fabbricanti	2 membri
Fascia B	Fabbricanti	4 membri
Fascia unica	Rivenditori	4 membri

- 6.4 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente sollecita l'invio delle candidature da parte delle categorie e sottocategorie di Consorziati, restando inteso che le candidature dovranno essere inviate almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Nessun Consorziato potrà proporre più candidati di quanti siano i posti in Consiglio di Amministrazione assegnati alla rispettiva categoria o sottocategoria di appartenenza. Nel caso in cui la medesima persona venga candidata da Consorziati appartenenti a diverse categorie o sottocategorie, il candidato dovrà obbligatoriamente optare per una categoria o sottocategoria di sua scelta prima della votazione, a pena di nullità della sua candidatura. Le candidature dovranno essere accompagnate, oltre che dalle generalità, da un breve profilo di ogni singolo candidato nonché delle ulteriori informazioni che siano ritenute utili ai fini della candidatura.
- Per ogni categoria e per ogni sottocategoria saranno ammesse ad elezione le candidature che abbiano un più ampio sostegno in termini di rappresentatività per quota di immesso al consumo.
- 6.5 Non possono essere candidati soggetti che abbiano incarichi all'interno di organi gestionali o di controllo di società o enti che siano titolari di sistemi collettivi istituiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 151 del 2005. Oltreché causa di ineleggibilità, la sopra menzionata condizione è altresì causa di decadenza dall'incarico, salvo che l'interessato non comunichi al Consiglio di Amministrazione – alla prima riunione utile - di aver rinunciato alla nomina che è causa di decadenza.
- 6.6 Qualora, nel termine previsto al precedente art. 6.4, per una categoria o sottocategoria venga presentata una lista di candidati (in numero pari ai posti assegnati a tale categoria o sottocategoria) che raccolga l'adesione preventiva (da esprimersi a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo di comunicazione documentabile) della maggioranza dei consorziati appartenenti a quella categoria o sottocategoria, allora quella categoria o sottocategoria non procederà a votazione ed i candidati così indicati saranno proclamati eletti in occasione dell'assemblea
- 6.7 Fuori del caso previsto dal precedente art. 6.6. e dopo l'eventuale proclamazione degli eletti partecipanti all'Assemblea in conformità a quanto ivi stabilito, vengono rese note a tutti i Consorziati le candidature ricevute, suddivise per categoria e per sottocategoria.

- 6.8 La votazione avviene separatamente per le categorie e sottocategorie mediante l'utilizzo di schede di colore diverso o comunque riportanti la chiara indicazione della categoria e della sottocategoria elettorale di appartenenza. La votazione avviene mediante indicazione nominativa dei candidati prescelti da ciascun Consorziato, il quale potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari a quello dei Consiglieri da eleggere da parte della categoria o della sottocategoria di appartenenza. Per ciascuna categoria e sottocategoria, risulteranno eletti i candidati i quali avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, sarà eletto il candidato più anziano.
- 6.9 Con riferimento ai Fabbricanti, nel caso in cui a) non siano state presentate candidature per una particolare sottocategoria oppure b) nessun consorziato di una particolare sottocategoria sia presente alla votazione, i seggi attribuiti a quella sottocategoria verranno automaticamente attribuiti come segue, comunque nel rispetto della categoria di appartenenza:
- i) i seggi pertinenti alla sottocategoria relativa alla fascia 0 verranno attribuiti alla fascia A;
 - ii) i seggi pertinenti alla sottocategoria relativa alla fascia A verranno attribuiti alla fascia 0;
 - iii) i seggi pertinenti alla sottocategoria relativa alla fascia B verranno attribuiti alla fascia A.
- 6.10 All'interno del Consiglio di Amministrazione così eletto, il Presidente del Consorzio viene scelto tra i membri eletti dai Fabbricanti; il Vice Presidente del Consorzio viene scelto invece tra i membri del Consiglio di Amministrazione eletti dai Rivenditori.
- 6.11 Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione non partecipi per tre riunioni consecutive alle riunioni del Consiglio, senza giustificato motivo, tale membro sarà considerato automaticamente decaduto dalla carica e sarà sostituito dal Consiglio stesso in conformità a quanto stabilito dall'art. 12.6 dello Statuto.

Articolo 7

Controllo e Sanzioni

Il Consiglio di Amministrazione esercita, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, un'attività di controllo sull'adempimento, da parte dei Consorziati, delle obbligazioni assunte con l'adesione al Consorzio; in particolare, il Consiglio di Amministrazione accerta eventuali omissioni o inesattezze nelle informazioni comunicate da ciascun Consorzio nonché eventuali inadempimenti nei versamenti delle quote e degli altri contributi.

I controlli e le verifiche del Consiglio di Amministrazione circa la veridicità delle informazioni che i Consorziati sono tenuti obbligatoriamente a fornire, al fine della determinazione delle loro quote di smaltimento possono essere effettuati attivando tutti gli organismi di controllo preposti ai sensi di legge, tra i quali il Comitato di Vigilanza e Controllo

A tal fine, tutti i Consorziati si impegnano a consentire nelle normali ore lavorative e dietro preavviso scritto di almeno tre giorni, l'accesso ai loro locali e alle loro scritture contabili. Ciascun Consorzio si impegna a collaborare ai fini delle attività di ispezione.

Qualora dall'attività di controllo, dovesse risultare la non veridicità delle informazioni fornite da un Consorzio, quest'ultimo dovrà sostenere le spese relative all'ispezione e corrispondere al Consorzio la differenza tra quanto pagato in base alle dichiarazioni non veritiere e quanto avrebbe dovuto pagare se avesse comunicato informazioni veritiere sin dalla data della prima richiesta maggiorate del 100%.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato l'inadempimento del Consorzio, provvede senza indugio a contestare tale inadempimento ed assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per provvedere. Qualora il Consorzio non provveda nel termine anzidetto, il Consiglio di Amministrazione può disporre che siano comminate le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 9 dello Statuto, comunicando ogni inadempimento al Comitato di Vigilanza e Controllo.

Articolo 8

Libri consortili

Oltre alle scritture ed ai libri obbligatori per legge, il Consorzio è tenuto a conservare:

- il libro dei Consorziati, sul quale devono essere indicati la ditta, la ragione o denominazione sociale di ciascun Consorziato, la data di adesione al Consorzio, la quota di adesione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Alla conservazione dei libri provvede il Direttore del Consorzio.

Ciascun Consorziato ha il diritto di esaminare presso la sede del Consorzio i libri Consortili .

Articolo 9

Marchio consortile

9.1 Il Marchio consortile (di seguito "Marchio") è costituito dalla dicitura ECO LIGHT di colore blu, pantone di riferimento 2945C; le due parole ECO e LIGHT, sono separate da un segno grafico sfumato di colore giallo, come da allegato al presente Regolamento ("Allegato 1") del quale forma parte integrale e sostanziale. La domanda di registrazione del marchio è stata depositata alla CCIAA di Milano per l'inoltro all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Ministero delle Attività Produttive in Roma) in data 04.06.2004 con No. MI2004C005767.

9.2 I Consorziati riconoscono espressamente che il Consorzio è l'esclusivo titolare del Marchio sul quale i Consorziati non vantano alcun diritto o titolo o interesse.

Qualsiasi avviamento correlato al Marchio è di esclusivo beneficio del Consorzio.

L'uso del Marchio è consentito esclusivamente ai Consorziati, salvo espressa deroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei termini e con le modalità espressamente indicate di volta in volta.

- 9.3 Fermo restando quanto precede, i Consorziati si obbligano a non registrare e/o utilizzare, in Italia o all'estero, il Marchio o qualsiasi altro marchio simile o che possa essere confuso con il Marchio stesso.
- 9.4 I Consorziati si obbligano a non commettere alcun atto che possa arrecare danno alla reputazione ed alla rinomanza del Marchio o al Consorzio in generale. Il Consorzio provvederà, utilizzando il Fondo consortile o gli ulteriori versamenti eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione al pagamento delle tasse necessarie per mantenere in vigore il Marchio.
- Nel caso in cui alcuno dei Consorziati venisse a conoscenza di violazioni da parte di terzi dei diritti del Consorzio in relazione al Marchio, informerà immediatamente il Consorzio e presterà la propria collaborazione alle azioni che quest'ultimo decidesse di avviare per tutelare il Marchio.

Articolo 10

Marchi dei Consorziati

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, i Consorziati autorizzano il Consorzio ad utilizzare i propri marchi e segni distintivi esclusivamente (i) all'interno di brochures o di altro materiale informativo o pubblicitario ai fini dello svolgimento delle campagne pubblicitarie ed informative nonché di corsi e convegni di formazione organizzati e promossi dal Consorzio nell'ambito del proprio oggetto consortile e/o (ii) unitamente al Marchio.

Con riferimento ai marchi dei Consorziati, il Consorzio riconosce espressamente che degli stessi sono titolari i Consorziati e che con il Consorzio, in virtù del presente Regolamento e della partecipazione dei Consorziati al Consorzio, non diventa titolare di alcun diritto o titolo o interesse sui marchi.

I Consorziati terranno in ogni caso il Consorzio manlevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, danno o costo derivante (anche indirettamente) da eventuali rivendicazioni o contestazioni avanzate da terzi in relazione all'utilizzazione dei marchi, così come disposto dal presente articolo. A tale scopo, i Consorziati si impegnano, dietro richiesta scritta del Consorzio, ad intervenire a proprie cure e spese (e per quanto di rispettiva competenza) in tutti i giudizi che dovessero essere promossi nei confronti del Consorzio in relazione all'uso dei marchi dei Consorziati.

Articolo 11

Rapporto con soggetti terzi non Consorziati

- 11.1 Al fine di raggiungere gli scopi di cui all'art. 3 dello Statuto, il Consorzio terrà contatti con organismi nazionali ed internazionali così come individuato al medesimo art. 3 ed altresì promuoverà e concluderà accordi con imprese pubbliche e private autorizzate a svolgere un'attività di raccolta, trasporto e riciclo di rifiuti.
- 11.2 La scelta del Consorzio relativamente ai soggetti terzi con cui contrattare, sarà sempre ispirata al pieno rispetto delle normative in vigore e si svolgerà nell'ottica della riduzione dei costi a carico dei Consorziati.

Articolo 12

Informativa ex art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

- 12.1 Il Consorzio in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei Consorziati, agirà nel pieno rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di attuazione in materia di tutela dei dati personali.
- 12.2 I dati che ciascun Consorziato comunica al Consorzio in qualità di interessato, sia all'atto di adesione che in occasione di specifiche richieste del Consorzio, saranno trattati con modalità sia automatizzate sia non automatizzate, compatibili con le finalità per cui sono stati raccolti nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
- I dati saranno trattati per le sole finalità di adempimento delle operazioni imposte da obblighi normativi, per finalità relative alla gestione amministrativa, contabile, contrattuale, per l'esecuzione dei servizi e per lo svolgimento di campagne pubblicitarie o attività similari, per la fatturazione ed i pagamenti, per l'archiviazione storica degli stessi e per la gestione del contenzioso.
- Il conferimento dei dati da parte dei Consorziati è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un obbligo normativo in tal senso. L'eventuale rifiuto di conferire tali dati obbligatori potrebbe costringere il Consorzio ad apprenderli da terze fonti (ove lecitamente possibile), ovvero potrebbe comportare la mancata instaurazione o esecuzione del rapporto consortile. L'eventuale rifiuto da parte dei

consorzianti a fornire dati per i quali non sia previsto un obbligo normativo in tal senso, ma strettamente funzionali all'esecuzione delle formalità di adesione al Consorzio ed allo svolgimento delle attività da parte del Consorzio per conto dei Consorziati, potrebbe comportare l'impossibilità di aderire al Consorzio e/o la mancata esecuzione dei servizi in favore dei Consorziati.

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento agli obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati e trattati per conto del Consorzio da parte di società, Enti o professionisti incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o che svolgano attività necessarie all'esecuzione dei servizi del Consorzio, inclusi lo sviluppo di campagne informative e pubblicitarie. I seguenti soggetti Terzi operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento:

Autorità – Istituzioni Pubbliche, Banche, Istituti di Credito, collaboratori autonomi del Consorzio, professionisti, Società di revisione, fornitori di servizi. I dati potranno in oltre venire a conoscenza dei seguenti soggetti:

- Incaricati del trattamento dei dati del Consorzio;
- Eventuali responsabili del trattamento che dovessero essere designati dal Consorzio.

L'elenco aggiornato dei Responsabili e degli incaricati è a disposizione presso la sede del Consorzio. I dati verranno trattati dal Consorzio per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge previsti. I consorzianti potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riservati in qualità di interessati dall'Articolo 7 del D. Lgs. 196/03.

Il Consorzio, quale Titolare, ha Sede in Via Monte Rosa 96, Milano.

Articolo 13

Comunicazioni

Ogni comunicazione diretta al Consorzio deve essere inviata all'indirizzo che segue:

Consorzio Ecolight
Via Monte Rosa, 96
20149 – Milano (MI)
indirizzo e-mail: ecolight@ecolightitaly.it
Tel. + 39 02 33600732
Fax. + 39 02 3315870

ALLEGATO 1

Marchio Consortile



Riferimenti cromatici:

BLU

Pantone 287

C100/M68/Y0/K12

GIALLO

Pantone 109

C0/M10/Y100/O

GRIGIO

Pantone 431

Nero 70%

C11/M1/Y0/K64